

R.G. 1348/2024**IL TRIBUNALE DI PESCARA****Sezione civile*****Settore procedure concorsuali***

riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg. Magistrati:

Dott. Carmine Di Fulvio Presidente

Dott.ssa Federica Colantonio Giudice est.

Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al N° 1348 del Ruolo generale dell'anno 2024,

promosso da:

Controparte_1 (C.F. n. *C.F._1*), in proprio e quale socio dello “*Controparte_2*”, già

“*Controparte_2*” (C.F. e P.I. n. *P.IVA_1*),

con sede in Pescara (PE) alla Via Cetreo Ciglia n. 8, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giancarlo Tittaferante, (c.f. *C.F._2*), del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Cetreo Ciglia n. 8, in via digitale presso l'indirizzo PEC: *Email_1*

- Opponente -**Contro:***Controparte_3*

[...] (P.I. *P.IVA_2*), con sede legale in Montesilvano (PE) alla Via Lungofiume Saline s.n.c., in persona del Curatore Dott. *Controparte_4* (C.F. *C.F._3*), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Felaco (C.F. *C.F._4*) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di Legge alla mail PEC: *Email_2*

- Opposto -**OGGETTO:** Opposizione stato passivo – crediti professionali**CONCLUSIONI**

Parte opponente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della spiegata opposizione:

- riformare, revocare o annullare il decreto del 9 aprile 2024 con il quale il Giudice Delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo della liquidazione giudiziale della “*Controparte_3*” (n. 5/2024 R.G.) nella parte in cui ha escluso il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del credito di Euro 11.338,44 insinuato dal Ricorrente dott. *CP_1*

[...]

- e, per l'effetto, ammettere il Ricorrente Dott. *Controparte_1* in proprio e quale socio dello “*Controparte_2*”, già “*Controparte_2*”, al passivo della liquidazione giudiziale della “*Controparte_3*” (N. 5/2024 R.G.) per l'importo complessivo di Euro 11.338,44 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 c.c. disponendo la modifica dello stato passivo.”

Parte opposta: “Conclude affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: nel merito:

- rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'esecutività dello stato passivo della liquidazione giudiziale della “*Controparte_3*” (n. 5/2024 R.G.) emessa con decreto del 9.04.2024 nella parte in cui ha escluso il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del credito di Euro 11.338,44 del ricorrente;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Dott. *Controparte_1* in proprio e quale socio dello “*Controparte_2*”, già “*Controparte_2*”, [...] , con comunicazione pec del 05/03/2024, ha presentato domanda di insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della *Controparte_3* [...] , chiedendo l'ammissione per complessivi € 11.338,44 (di cui € 10.688,00 per onorari ed € 650,44 per interessi legali) per l'attività di assistenza e consulenza societaria inerente la “*ricognizione e pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria e assistenza esecutiva; la ricognizione degli atti e dei documenti societari; l'assistenza nell'attività di monitoraggio dei risultati economici, patrimoniali e finanziari periodici e l'assistenza nella predisposizione degli atti societari*” svolta a favore, tra le altre, della società *Controparte_3* , successivamente dichiarata in Liquidazione Giudiziale, chiedendo il riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 2, c.c..

1. 1. Nel Progetto di Stato Passivo comunicato il 22/03/2024 il Curatore della procedura, Dott. **Controparte_4**, ha proposto l'ammissione per € 11.388,44 a favore dello “**Controparte_2**” per prestazioni svolte dallo stesso nella categoria dei chirografi.

1. 2. Nelle osservazioni al Progetto inviate in data 03/04/2024, il Dott. **CP_2** ha insistito per il riconoscimento del privilegio *ex art. 2751-bis n. 2 c.c.* deducendo che il credito era da attribuire ad una sua prestazione personale svolta in favore della società.

1. 3. All'udienza del 09/04/2024 il Giudice Delegato ha ammesso il credito insinuato per euro 11.338,44 nella Categoria Chirografari, riconoscendone la titolarità allo “STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO **Controparte_2**” per prestazione dello studio associato ed escludendo la natura privilegiata del credito per difetto di prova della personalità della prestazione.

2. Avverso tale decisione il Dott. **Controparte_1** in proprio e quale socio dello “**Controparte_2**”, già “**Controparte_1**”, ha proposto tempestiva opposizione allo stato passivo per il riconoscimento della natura personale della prestazione svolta a favore della società **Controparte_3** poi in Liquidazione Giudiziale, nonché per richiedere che il credito fosse ammesso in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c.

2. 1. Secondo l'opponente, la decisione del Giudice Delegato è viziata, preliminarmente, perché si pone in contraddizione con il decreto di esecutività dello stato passivo emesso nella procedura di Liquidazione Giudiziale N. 4/2024 L.G. “**Controparte_5**”, società incorporata nella **Controparte_3**, che figura quale incorporante, nell'ambito della quale è stata depositata una istanza di insinuazione autonoma ma “ontologicamente connessa” con quella per cui è causa, per la quale vi è stato il riconoscimento del privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* in favore del Dott. **Controparte_1**.

2. 2. In secondo luogo, secondo l'opponente il mancato riconoscimento del privilegio è derivato dall'erronea riconduzione del credito per cui è causa allo studio professionale, e non al professionista, non avendo il Giudice Delegato tenuto conto:

- di quanto evidenziato nell'Icarico ove si legge che è prassi dello studio “*mettere a disposizione dei (...) clienti un team completo di professionisti specializzati nella impostazione, gestione e realizzazione del progetto, pur nel rispetto della unicità del referente*” ovvero del dott. **Controparte_1** per le prestazioni di assistenza contabile e societaria che qui ci occupano;

- del fatto che il ricorso è stato depositato dal Dott. **CP_2** in proprio e in qualità di socio dello studio associato;

- della prestazione d'opera intellettuale svolta personalmente dal Dott. **CP_2** come risultante dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata in atti (ALL.TI 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23).

3. La Curatela della Liquidazione Giudiziale **Controparte_3** si è costituita in giudizio il 09/09/2024 chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto emesso dal Giudice Delegato in data 09 aprile 2024 oggetto di opposizione.

3. 1. La Curatela ha, innanzitutto, contestato l'asserita personalizzazione dell'incarico affermando che dalla lettura della lettera di **Tes_1** datata 26 luglio 2021 si evince che l'incarico è stato conferito allo **CP_2** Associato e non al singolo professionista. Ha aggiunto che la documentazione prodotta dal Dott. **CP_2** a dimostrazione dello svolgimento della prestazione personalmente risulta carente essendosi egli limitato ad allegare alcune e-mail inviate/ricevute sul dominio dell'associazione professionale, come precisato dal dott. **CP_6** nel decreto del 9 aprile 2024 oggetto di impugnazione. Ha dedotto, poi, che la documentazione prodotta, al contrario, dimostra il coinvolgimento di diversi membri dello **Controparte_2**, proprio a riprova del fatto che la gestione della posizione fosse collegiale e non affidata al singolo professionista. Ha allegato che le fatture depositate dal ricorrente (doc. 2 parte ricorrente) dimostrano inequivocabilmente come il rapporto giuridico sorto era tra le società del "gruppo Gilda" e lo studio legale tributario

Controparte_2 e associati, il quale riceveva direttamente i compensi per le prestazioni eseguite dai propri associati, ed ha eccepito che nel caso di specie il ricorrente non aveva fornito alcuna prova degli accordi interni relativamente alla distribuzione degli utili ricavati dall'esecuzione della prestazione in questione. Da ultimo, la Curatela ha sottolineato come nella citata Lettera di conferimento dell'incarico del 26 luglio 2021 fosse espressamente prevista la limitazione della responsabilità nei confronti di tutti i membri dello **Controparte_2**

[...] che risultano coinvolti nella gestione dell'attività svolta per il Gruppo Gilda, e non solo del Dott. **CP_2** ed ha dedotto che la responsabilità professionale del dott.

Controparte_1 è coperta dalla medesima polizza professionale sottoscritta ed intestata allo **Controparte_2**, e valevole trasversalmente per tutti i membri dello stesso.

4. All'udienza del 28 novembre 2024, preceduta dal deposito di note autorizzate dal precedente Giudice istruttore, sentiti i procuratori delle parti ed acquisita la documentazione prodotta, il giudice incaricato della trattazione si è riservato di riferire al Collegio.

5. Tanto premesso reputa il Collegio che il ricorso vada respinto per le ragioni che si andranno ad esaminare con conseguente conferma dello stato passivo opposto.

6. Occorre rammentare preliminarmente in diritto alcuni principi fondamentali che vengono a disciplinare l'intera materia dell'ammissione allo stato passivo e dell'opposizione alla stessa (procedimento compreso), e cioè che:

1) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione civile 20.01.2015 n. 826; Cass. 09.02.2004 n. 2387 : e Cass sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982) mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832);

2) tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo Cass. S.U. 20.02.2013, n. 4213; Cass. 9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582;);

3) il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell'istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2003, n. 9716; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 maggio 2003, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11026);

4) nel giudizio di verificazione del passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare L. Fall., *ex art. 96* (ora art. 204 CCI), sicchè, ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l'ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, "*ex officio*", prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato (Cass. 6524 del 2017; 25640 del 2017).

7. Richiamati tali principi generali e passando al caso di specie, osserva il Tribunale, innanzitutto, che non è controversa nel caso in esame la legittimazione attiva - riferita sia

alla domanda di insinuazione al passivo, sia al ricorso in opposizione - in capo al Dott.

Controparte_1 in proprio e quale socio dello “*Controparte_2*

[...] , espressamente affermatosi titolare delle ragioni creditorie concorsuali dedotte a fondamento della domanda di insinuazione, in virtù dell'espletamento degli incarichi professionali conferiti con lettera d'incarico del 26 luglio 2021.

8. Osserva, poi, il Collegio che nessun rilievo può assumere, ai fini della decisione di ammissione od esclusione di un credito nel corso dell'esame del passivo, la circostanza fatta valere dal Dott. *CP_2* secondo la quale il Giudice Delegato, nel valutare l'istanza di insinuazione al passivo del credito in questione, si è discostato da altra decisione assunta per istanza affine nell'ambito di altra procedura di liquidazione giudiziale connessa.

8. 1. In proposito, va ribadito il principio per cui i provvedimenti adottati dal Giudice Delegato al momento della verifica dell'esistenza dei crediti esplicano i propri effetti solo ed esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale. E così “l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.” (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2022, n. 11808).

8. 2. Il decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di vis imperativa e indisponibilità per le parti, ha natura di giudicato endofallimentare e si connota come regola del caso concreto nel circoscritto ambito concorsuale, il che, comportandone l'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie, postula che per la sua interpretazione non debba farsi ricorso ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, ai principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c., alla luce dei quali s'impone la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2023, n. 18591). Pertanto, avendo lo stato passivo esclusivamente efficacia endoconcorsuale, non assume valore probatorio in eventuali altri giudizi instaurati. Di qui l'infondatezza del motivo di opposizione di cui al punto I) del ricorso introduttivo.

9. Passando all'esame del merito della controversia, la questione da dirimere è il mancato riconoscimento del privilegio *ex art. 2751-bis* n. 2 c.c. all'attività professionale svolta dal Dott. *CP_2* nell'esecuzione dell'incarico conferito con la Lettera del luglio 2021.

9. 1. Rileva il Collegio che nel provvedimento del 09 aprile 2024 il Giudice Delegato, anche dopo le osservazioni al Progetto di Stato Passivo comunicato dal Curatore, ha ritenuto

di dover riconoscere il credito insinuato in capo allo “STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO LIBERATI *Controparte_2* per € 11.338,44, nella categoria chirografari, con esclusione dunque del privilegio *ex art. 2751-bis* n. 2 c.c., “*in quanto prestazione effettuata dello studio associato non emergendo allo stato, anche a seguito della documentazione prodotta con le osservazioni, che essa sia stata effettuata in proprio dal ricorrente*”.

9. 2. Invero, il fatto che il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta di per sé - quale conseguenza automatica ed indefettibile - la inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2) cod. civ.; tuttavia, è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d'opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritener che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (*ex multis*, Cass. 22439/2009, 17027/2013, 9927/2018, 15290/2018, 20438/2018). Secondo la suprema Corte, ai fini del riconoscimento del privilegio, è inoltre necessario dimostrare che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale (cfr. Cass. n. 6285/2016; 16446/2017; 1233/2019; 5248/2019; 5656/2019; 9927 /2018; 14321/2019; 10977/2021; 20746/2023; 35314/2023).

9. 3. A parere del Collegio i due ultimi requisiti individuati dalla Cassazione per il riconoscimento della natura privilegiata del credito – vale a dire che la prestazione sia stata svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e la pertinenza del credito in capo allo stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale - devono sussistere congiuntamente, perché solo in tal modo è possibile ravvisare la medesima *ratio*, di tutela del lavoro, che caratterizza il privilegio riconosciuto ai crediti derivanti dal lavoro intellettuale. La *ratio* sottesa al privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c. è infatti quella di tutelare i crediti che vanno a retribuire il lavoro in tutte le sue forme, e nello specifico il lavoro intellettuale e l'applicazione del privilegio in esame ai crediti delle associazioni professionali è pur sempre il frutto di una estensione analogica della portata della norma (cfr. al riguardo Cass. 6285/2016), che si giustifica solo se ricorre la stessa *ratio* che caratterizza il privilegio dei crediti dell'attività professionale svolta in forma individuale, cioè quella di retribuire il lavoro intellettuale.

9. 4. Pertanto, si può allora affermare che il privilegio sussiste se gli accordi interni tra gli associati prevedono che il compenso per un determinato rapporto professionale spetti, detratte le spese necessarie alla vita dell'associazione, al professionista individuabile per quello che ha svolto in via esclusiva la prestazione (o ai professionisti individuabili per quelli che hanno svolto in via esclusiva la prestazione), anche avvalendosi di collaboratori del cui lavoro si è appropriato assumendone la paternità e la responsabilità nei confronti del cliente. Solo a queste condizioni, infatti, quei crediti sono destinati a retribuire il lavoro e ricorre la medesima *ratio* che giustifica la concessione del privilegio.

9. 5. Occorre quindi che gli accordi interni tra gli associati prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore, o quanto meno meccanismi per assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati. Invece, tutte le volte che gli accordi interni prevedano una diversa distribuzione degli utili, per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all'associazione stessa, non si può ritenere che i compensi vadano a retribuire il lavoro svolto da ciascuno, perché almeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività. In questo caso, essi costituiscono piuttosto una rendita di una attività che assume un carattere imprenditoriale e commerciale (Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2024 n. 7552) (si pensi, in questo senso, ad associazioni professionali in cui i soci fondatori mantengano una quota predominante di partecipazione agli utili non più proporzionata all'apporto lavorativo offerto, o in cui alcuni soci svolgano una funzione prevalentemente commerciale, di reperimento clienti, e l'attività professionale sia poi svolta da altri) (v. in tal senso Tribunale Alessandria, sez. I, 07/10/2021, n. 769).

10. Nel caso che occupa, nella proposta d'incarico del 26/07/2021, sottoscritta - su carta intestata allo “*Controparte_7*”, e sotto il logo del medesimo studio -, da *Controparte_1* e Giancarlo Tittaferante, si legge: “*La filosofia che caratterizza lo svolgimento dei nostri incarichi è incentrata sulla creazione di una solida e fattiva collaborazione tra i nostri clienti e il nostro Studio. E' nostra prassi mettere a disposizione dei nostri clienti un team completo di professionisti specializzati nella impostazione, gestione e realizzazione del progetto, pur nel rispetto dell'unicità del referente. Per quanto riguarda lo CP_2 e Tributario i referenti dell'incarico sono il Dott. Controparte_1 e l'Avvocato Giancarlo Tittaferante ... La passività massima che lo Controparte_2 (inclusi soci, dipendenti, consulenti e sub-contraenti) potrà sostenere a seguito di eventuali contestazioni promosse dalla Società in relazione ai*

servizi oggetto della presente lettera, e per passività derivanti da inadempimenti extra-contrattuali, sarà limitata al doppio dell'ammontare dei corrispettivi corrisposti dalla Società allo Studio Legale e Tributario, salvo i casi di dolo e colpa grave ... Lo Studio Legale e Tributario, dichiara sin d'ora che, per quanto concerne eventuali responsabilità derivanti da inadempimenti extra-contrattuali, i propri consulenti e/o sub-contraenti sono coperti dalla medesima clausola di limitazione di responsabilità. In ogni caso eventuali danni che dovessero derivare dalla nostra responsabilità professionale sono garantiti anche dalla ... ”.

10. 1. Già solo la lettura di tali clausole contenute nella lettera d'incarico consente di affermare che il rapporto professionale, nel caso in esame, si è instaurato tra il cliente e lo *Controparte_2*, nel quale il Dott. *CP_2* è organicamente inserito quale socio (circostanza, questa, incontestata) e non, quindi, con il singolo professionista Dott. *CP_2*. Del resto, la stessa designazione del Dott. *CP_2* quale “referente” è una disposizione che non avrebbe senso se ad essere personalmente obbligato fosse stato quest'ultimo e non lo studio professionale.

11. L'opponente, poi, mentre nei suoi scritti si è molto dilungato sul fatto che le prestazioni sono state svolte da lui in via esclusiva o prevalente, nulla ha dedotto in ordine al fatto che il credito che ne è derivato sia di sua pertinenza, nei termini sopra descritti (punti 9.4 e 9.5). Le fatture indicate dallo stesso opposente sono intestate allo Studio Legale e Tributario e indicano come conto corrente dove effettuare il pagamento quello intestato allo Studio Legale e Tributario. L'opponente però non ha allegato e documentato il modo in cui l'associazione professionale ripartisce gli utili e le spese tra i membri, non essendo nemmeno stato prodotto lo Statuto dello Studio.

11. 1. Non avendo, dunque, il ricorrente fornito gli elementi necessari per poter affermare che il credito in esame spetti integralmente a chi ha svolto la prestazione lavorativa e, quindi, per poter riconoscere il privilegio, risulta del tutto superfluo accertare chi abbia svolto la prestazione, perché, anche se si accertasse che il Dott. *CP_2* abbia eseguito in modo esclusivo o prevalente la prestazione, mancherebbe comunque la prova dell'altro presupposto necessario per la concessione del privilegio.

12. Le spese seguono la soccombenza e la misura del compenso si liquida in dispositivo in armonia ai parametri offerti dal DM n. 55/2014, previa riduzione al minimo delle varie fasi effettivamente svolte (fase studio, introduttiva, decisionale), attesa la linearità dell'unica questione giuridica trattata, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato- complessità bassa).

p.q.m.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione allo stato passivo proposto dal dott. *Controparte_1* C.F. n. *C.F._1*, in proprio e quale socio dello “Studio Legale e Tributario *Controparte_2*”, già “*Controparte_2*” *Controparte_2*, C.F. e P.I. n. *P.IVA_1* con sede in 65128 Pescara (PE) alla Via Cetteo Ciglia n. 8, nei confronti della curatela della Liquidazione Giudiziale *Controparte_3*, così provvede:

- rigetta l’opposizione;
- condanna l’opponente *Controparte_1* alla refusione delle competenze di giudizio in favore della *Controparte_3*

[...] , in persona del curatore p.t., pari ad € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, Cap ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 13/01/2025.

Il Giudice Est.
Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio